



BANDO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ACCESSI, DELLE AREE E DELLE STRUTTURE DELLA RISERVA NATURALE DEI CICIU DEL VILLAR

1. OGGETTO E FINALITÀ DELLA GARA

L’Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime, Ente di diritto pubblico, esperisce una procedura aperta per l’individuazione del soggetto al quale affidare la gestione delle seguenti strutture e servizi all’utenza turistica nella Riserva dei Ciciu del Villar:

1. Accesso alla Riserva
2. Gestione Centro visitatori
3. Gestione aree attrezzate e servizi igienici
4. Servizio di informazioni turistiche
5. Gestione attività didattiche
6. Gestione attività di animazione
- 5- Attività di vendita prodotti e materiali informativi

2. DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE E AREE

Le strutture e aree di cui all’articolo 1 sono dettagliatamente descritte nel Capitolato e nei relativi allegati

3. IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo del canone posto a base di gara è di **€ 7.000,00 (settemila/euro)** oneri fiscali esclusi.

4. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto per la gestione delle strutture e dei servizi in oggetto è determinata in anni tre decorrenti dalla data di stipula della convenzione. Alla scadenza del primo triennio di gestione, di comune intesa, potrà essere previsto il rinnovo per due

periodi di tre anni fino ad un massimo di anni sei. Sono tuttavia esclusi il rinnovo o la proroga taciti. Il rinnovo della convenzione dovrà essere concordato tra Ente e Gestore con almeno tre mesi di anticipo sul termine di scadenza. Il gestore, da parte sua, ha la facoltà di comunicare nel medesimo termine la propria volontà di non proseguire nella convenzione per la gestione della struttura. Il silenzio del gestore che si dovesse protrarre oltre un mese dalla comunicazione da parte del Parco di avvio della procedura di confronto per il rinnovo equivarrà a rifiuto di quest'ultima.

Alla scadenza del contratto l'Ente rientrerà in pieno possesso e disponibilità dei fabbricati e delle aree senza diritto alcuno da parte del gestore di pretendere risarcimenti, diritti di avviamento o di incremento di attività. I locali e le attrezzature dovranno essere restituiti, alla scadenza della convenzione, nello stato di normale efficienza in cui il gestore riconosce di averli ricevuti dall'Ente, salvo il normale deperimento derivante dall'uso. È vietata la cessione della gestione anche parziale, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma anche temporanea pena l'immediata risoluzione del contratto, l'incameramento del deposito cauzionale e l'eventuale risarcimento dei danni e spese causati all'Ente.

5. CLASSIFICAZIONE STRUTTURE E ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Le strutture non sono soggette ad alcuna classificazione. Eventuali licenze di esercizio derivanti da attività proposte nel progetto di gestione saranno intestate al Gestore. Le spese e le pratiche necessarie all'ottenimento di ogni eventuale autorizzazione o adempimento prescritto per l'esercizio delle attività saranno a carico del gestore.

6. PERIODI MINIMI DI APERTURA E DI GESTIONE DEI SERVIZI

Periodi e orari di apertura e gestione delle strutture e dei servizi, individuati nel capitolato di gara in misura indicativa, dovranno essere precisamente definiti e motivati in sede di progetto di gestione. Dovrà comunque essere assicurata una apertura minima delle strutture e una prestazione dei restanti servizi secondo quanto previsto dal Capitolato.

7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi alla procedura le imprese individuali, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi, i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti da imprese citate in precedenza, nonché gli altri soggetti, associazioni ed enti aventi la potestà giuridica di fornire servizi per conto terzi

I requisiti richiesti per la gestione sono:

- a) il possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016
- b) in caso di imprese, iscrizione al Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A., fatto salvo quanto previsto al successivo punto 8; in caso di Cooperative Sociali, iscrizione allo specifico Albo delle Cooperative, in caso di associazioni, iscrizione al relativo Registro.
- c) conoscenze ambientali della zona e del territorio di riferimento, delle vie di accesso e più in generale delle aree gestite dall'Ente;

d) capacità di assistenza sanitaria in caso di primo soccorso, con riferimento anche alle specificità del soccorso;

d) la presenza tra il personale addetto di figure professionali in possesso del titolo e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'espletamento di attività di accompagnamento naturalistico o di altre attività indicate nel Piano di gestione

Potranno essere presentate offerte da associazioni temporanee di impresa. La costituzione dell'ATI dovrà essere dichiarata in offerta ma sarà necessaria la formale costituzione all'atto della firma del contratto.

8. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DELLE OFFERTE

I concorrenti dovranno presentare **un plico**, sul quale dovranno essere indicati contenente **al suo interno n. 3 buste distinte contenenti:**

BUSTA A – Documentazione amministrativa

1) Domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all'**Allegato A** del presente bando e riportante, le seguenti informazioni e dichiarazioni rese sotto la responsabilità del dichiarante:

- a) l'esatta denominazione, la natura giuridica, la sede legale, l'oggetto dell'attività, la partita IVA, le generalità e il codice fiscale del richiedente o dei legali rappresentanti in caso si tratti di società.
- b) di aver effettuato specifico sopralluogo delle strutture oggetto del presente bando e di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano la presente gara;
- c) l'indicazione di eventuali collaboratori fissi nella gestione ed il loro ruolo (non sono da comprendere lavoratori a carattere stagionale);

2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, **(Allegato B)**

In caso di società già costituite la dichiarazione dovrà riguardare il possesso dei requisiti in capo ai seguenti soggetti:

- ✓ ciascuno dei soci se trattasi di Società in Nome Collettivo;
- ✓ i soci accomandatari se trattasi di Società in Accomandita Semplice;
- ✓ gli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di Società di Capitali;
- ✓ i procuratori che rappresentino l'Impresa nella procedura di gara, in tutti i casi precedenti.

Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei predetti soggetti delle cause di esclusione di cui sopra, la presente dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi;

3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A **(Allegato D)** o ad altro registro. È data la possibilità di alle persone fisiche di acquisire l'iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A alla data di stipula del contratto. In tale caso dovrà essere resa dichiarazione di impegno all'acquisizione dell'iscrizione alla data di stipula del contratto **(Allegato C)**

4) Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara e pertanto di € 140,00 mediante assegno circolare non trasferibile intestato all'Ente che sarà restituito ad avvenuta aggiudicazione.

Nell'**allegato F** sono riportati i riferimenti legislativi.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda e delle dichiarazioni di cui sopra, con esclusione di quelle inerenti all'offerta tecnica o economica, sarà applicato il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

BUSTA B – Offerta tecnica

1) Curriculum dei candidati

Dovrà essere fornito il curriculum professionale del concorrente e, ove previsti, di ciascun collaboratore specificamente indicato nella domanda di partecipazione. Il curriculum, redatto in formato europeo, dovrà evidenziare in particolare l'esperienza professionale maturata in attività di informazione e accoglienza turistica, didattica, di accompagnamento di visite, organizzazione di eventi, marketing. Dovranno essere indicate le lingue conosciute ed il livello di conoscenza sia in forma parlata sia in forma scritta (secondo la classificazione europea). Dovranno essere evidenziate le attività, le specifiche professionalità acquisite, e ogni indicazione ritenuta utile.

2) Piano di gestione

Il piano di gestione di durata temporale di almeno un triennio dovrà indicare il modello di gestione che il partecipante alla gara, nell'ipotesi di aggiudicazione, intende realizzare e che sarà parte del contratto di gestione, di cui concorre a definire le prestazioni del gestore.

Il Piano di gestione dovrà dettagliare tutti gli aspetti ritenuti significativi ma in particolare dovrà precisare:

- ✓ periodi e orari di apertura e di gestione dei diversi servizi, fermo restando i periodi e orari minimi indicati previsti dal Capitolato;
- ✓ tipologia di prodotti e servizi offerti nell'ambito della gestione;
- ✓ attività di animazione e didattica proposte;
- ✓ attività ambientali connesse alla gestione;
- ✓ attività varie di arricchimento dell'offerta;
- ✓ eventuali proposte di migliorie, da realizzare in capo al gestore, legate alle strutture ed ai servizi oggetto del bando, nonché connesse alla qualità dell'accoglienza e dell'immagine dell'area;
- ✓ proposte di eventi e manifestazioni

Il programma di gestione dovrà essere sottoscritto dal gestore e da tutte le persone indicate come collaboratori alla gestione.

BUSTA C – Offerta economica

L'offerta economica, come da facsimile (**allegato E**), **dovrà essere redatta in carta semplice** e indicare:

- l'importo del canone annuale (al netto di I.V.A). da indicarsi sia in cifre che in lettere, che il concorrente offre per la gestione delle strutture e dei servizi oggetto

del presente bando. In caso di discordanza fra i due importi, verrà preso in considerazione quello indicato in lettere. In caso di rinnovo della gestione che potrà essere definita per due periodi successivi di tre anni e per un massimo di anni sei, il canone potrà essere rideterminato di comune intesa in relazione all'andamento della gestione.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal soggetto offerente in caso di persona fisica, dal titolare in caso di impresa individuale e da tutti i soggetti con poteri di rappresentanza in caso di società.

Non verranno prese in considerazione offerte pari o in ribasso sul canone annuale posto a base d'asta.

9. CARATTERISTICHE E REQUISITI DELL'OFFERTA

Non verrà presa in considerazione l'offerta sottoposta a condizione, parziale, generica o mancante di alcuni degli elementi e documenti indicati nel presente bando.

Ciascun partecipante non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante ed irrevocabile per trenta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L'Ente potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta e si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della convenzione e, del caso, di esperire altra procedura.

10. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico contenente le buste di cui al precedente Punto 8 dovrà, a pena di esclusione, essere chiuso, sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e riportare all'esterno i dati completi del mittente e la dicitura "**Offerta per la gestione degli accessi, delle aree e delle strutture della Riserva Ciciu del Villar**". Il suddetto plico dovrà pervenire nei modi sotto riportati, esclusivamente al seguente indirizzo:

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME

Sede legale ed amministrativa

Piazza Regina Elena 30

12010 VALDIERI

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 febbraio 2021

pena la tassativa esclusione

Il plico può essere inviato in uno dei seguenti modi:

- a) mediante raccomandata A.R. a mezzo del servizio pubblico postale. In tal caso farà fede il timbro di arrivo all'Ufficio Postale di Valdieri;
- b) mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri privati. In tal caso farà fede la data e la firma della ricevuta di consegna;
- c) mediante consegna diretta esclusivamente al Servizio protocollo della sede legale ed amministrativa dell'Ente Parco in Valdieri dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 9,00 alle ore 12,00

del venerdì. Della consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta indicante l'ora e la data.

11. MODALITA' DI ESPERIMENTO DELLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE

I plichi contenenti le tre buste verranno aperti in seduta pubblica presso la sede operativa dell'Ente in Valdieri, **il giorno 25 febbraio 2021 alle ore 9,00** salvo diversa comunicazione, dalla Commissione giudicatrice che sarà nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La Commissione procederà in seduta pubblica all'apertura delle Buste A, contenenti la documentazione amministrativa, a seguito della quale i concorrenti la cui documentazione risulti idonea saranno ammessi alla successiva fase di gara e all'apertura delle buste B.

La Commissione sospenderà quindi la seduta pubblica e procederà, in seduta ristretta e riservata, all'esame e valutazione della documentazione contenuta nelle Buste B, sulla base dei criteri di seguito indicati.

Infine, in seduta pubblica, la Commissione procederà all'apertura delle Buste C e alla valutazione delle offerte economiche secondo quanto di seguito indicato. Al termine della valutazione, la Commissione stilerà la graduatoria sulla base dei punteggi totali conseguiti dai singoli concorrenti e una proposta di aggiudicazione. Nel caso di candidati a pari punteggio, risulterà aggiudicatario il candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto nella proposta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà con il sorteggio.

L'Ente procederà alla verifica dei requisiti generali e di qualificazione richiesti e delle dichiarazioni corredanti l'offerta rese dall'aggiudicatario e dal concorrente che segue in graduatoria, richiedendo di presentare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, la documentazione indicata nel presente bando.

Ove la documentazione acquisita non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, è dichiarata la decadenza dalla proposta di aggiudicazione e si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue nella graduatoria, impregiudicate eventuali responsabilità di ordine penale a carico del dichiarante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere alla verifica di cui sopra anche nei confronti degli altri partecipanti alla procedura.

A seguito del controllo positivo sui requisiti di qualificazione e sulle dichiarazioni rese, l'aggiudicazione diviene efficace e l'Ente procederà alla stipulazione del contratto ai sensi di quanto stabilito nel capitolato.

12. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gestione delle strutture e dei servizi in oggetto sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i punteggi di seguito indicati.

Il punteggio complessivo è stabilito in punti 100 di cui 70 da assegnarsi all'offerta tecnica e 30 all'offerta economica.

OFFERTA TECNICA

All'offerta tecnica è assegnato un punteggio massimo di **70 punti** così suddivisi:

- a) Piano di gestione
massimo **punti 40** così ripartiti:

a.1) periodo di apertura delle strutture, fermo restando il periodo minimo indicato in capitolato, orari di apertura ed ogni altra indicazione connessa alla fruibilità della struttura. Periodi e modalità di gestione dei servizi connessi;
fino a **punti 5**

a.2) tipologia di prodotti e servizi offerti nell'ambito delle strutture e servizi in gestione;
fino a **punti 4**

a.4) attività ambientali e sportive connesse alla gestione delle strutture e dei servizi con particolare riferimento ad azioni connesse con la Carta Europea del Turismo sostenibile ed ha specifiche azioni definite in apposita scheda;
fino a **punti 6**

a.5) attività varie di arricchimento dell'offerta, comprese attività di pulizia e mantenimento delle aree;
fino a **punti 7**

a.6) attività didattiche e di animazione proposte;
fino a **punti 9**

a.7) indicazione del numero degli addetti ai diversi servizi con descrizione dei ruoli da assegnare e la presentazione di un modello organizzativo delle gestioni;
fino a **punti 4**

a.8) proposte di migliorie, da realizzare in capo al gestore, legate alle strutture ed ai servizi oggetto del bando, nonché connesse alla qualità dell'accoglienza e dell'immagine della struttura;
fino a **punti 5**

b) Esperienza professionale desumibile dalla valutazione del curriculum del titolare o legale rappresentante dell'impresa offerente e dei collaboratori alla gestione individuati nel progetto di gestione:
massimo **punti 30**

In tale valutazione sarà valutata la conoscenza delle lingue francese e inglese per un massimo di punti 5

OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica è assegnato un punteggio massimo di **30 punti**.

Il punteggio sarà calcolato in base alla seguente formula:

$$P=30*A/A_{max}$$

dove:

P= punteggio assegnato all'offerta

A= aumento rispetto al canone posto a base d'asta

A_{max}= aumento massimo offerto

Si precisa che per A=0 il punteggio attribuito P sarà uguale a 0

13. STIPULA DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI

L'Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime provvederà a convocare l'aggiudicatario per stipulare il contratto per la gestione delle strutture e dei servizi, previa costituzione di cauzione, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni convenzionali, da prestarsi in forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, per importo pari al 10% del canone annuo offerto.

Si provvederà alla stipulazione della convenzione entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva. In ogni caso l'aggiudicatario si impegna ad avviare la gestione entro e non oltre il **60 giorni dalla data di stipula del contratto**. Nel caso condizioni non favorevoli di accessibilità alla struttura il termine potrà essere oggetto di proroga. Rimane ferma l'intenzione dell'Ente Parco affinché la struttura sia operativa nel più breve tempo possibile.

La convenzione verrà stipulata sotto forma di scrittura privata tra le parti e sarà registrata solo in caso d'uso. La registrazione avverrà a semplice richiesta scritta di una delle parti e le spese di registrazione sono a carico dell'aggiudicatario.

Alla stipulazione seguirà la consegna delle aree e delle strutture.

14. CANONE DI GESTIONE

Il canone di gestione sarà determinato in base all'offerta. L'aggiudicatario si obbliga per sé per i suoi successori o aventi causa a corrispondere all'Ente in unica soluzione posticipata entro il 30 novembre di ogni anno

15. DIRITTI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Con la stipulazione del contratto per la gestione delle strutture e dei servizi, l'aggiudicatario assumerà i diritti e gli obblighi indicati in capo al Gestore. Il piano di gestione presentato dall'aggiudicatario stesso sarà parte integrante e sostanziale del contratto di gestione.

16. INFORMAZIONI

È obbligatorio effettuare un sopralluogo alle aree e alle strutture in specifiche giornate concordate con l'Ente prima della presentazione dell'offerta. Ai sopralluoghi saranno presenti rappresentanti dell'Ente.

Per ulteriori chiarimenti di carattere amministrativo è possibile rivolgersi al Direttore dell'Ente – Giuseppe Canavese (0171/976800) dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì. Responsabile unico del Procedimento è il Direttore dell'Ente Giuseppe Canavese.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo on line dell'Ente e nell'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito:

www.areeprotettealpimarittime.it

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è disponibile all'indirizzo web <https://privacy.nelcomune.it/areeprotettealpimarittime.it>.

Valdieri, 18 gennaio 2021

Il Direttore FF dell'Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime
Giuseppe Canavese

Allegati:

- A) Domanda di partecipazione
- B) Dichiarazione requisiti art. 80 D. Lgs. 50/2016
- C) Dichiarazione di impegno per persona fisica
- D) Dichiarazione iscrizione registro imprese
- E) Fac-simile offerta
- F) Richiami legislativi

Allegato A

Domanda di partecipazione

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R 28.12.2000 n. 445

Il sottoscritto,..... nato il a (.....) e residente in.....(.....),
Via
in qualità di titolare/ legale rappresentante della società....., con sede in via p. IVA n....., con riferimento al bando pubblicato dall'Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime per l'affidamento della gestione degli accessi, delle aree e delle strutture della Riserva dei Ciciu del Villar, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e nella consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni non veritiere e formazione ed uso di atti falsi,

CHIEDE

di partecipare alla gara per l'affidamento della gestione degli accessi, delle aree e delle strutture della Riserva dei Ciciu del Villar

DICHIARA

- di aver effettuato specifico sopralluogo delle aree e delle strutture oggetto del presente bando e di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano la presente gara previste nel presente bando e nel capitolato;
- che parteciperanno alla gestione i seguenti collaboratori con il seguente ruolo:
.....;

Allega alla domanda:

- le certificazioni e le dichiarazioni sostitutive richieste;
- l'offerta tecnica composta dal Curriculum del titolare o legale rappresentante dell'impresa e dei suoi collaboratori e dal programma di gestione;
- l'offerta economica;

In fede

luogo e data di sottoscrizione

Il Dichiarante

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la presente dichiarazione è sottoscritta ed inviata **insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.**

Allegato B

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Il sottoscritto,.....
nato il a (.....) e
residente in.....(.....),
Via, in
qualità di socio/titolare/legale rappresentante della società, con sede
in, via p. IVA n....., con
riferimento al bando pubblicato dall'Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime per l'affidamento
della gestione degli accessi, delle aree e delle strutture della Riserva dei Ciciu del Villar, valendosi
delle disposizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e nella consapevolezza delle
sanzioni penali richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni non veritiere e formazione
ed uso di atti falsi,

DICHIARA

Di possedere i requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016

In fede

luogo e data di sottoscrizione

Il Dichiarante

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la presente dichiarazione è sottoscritta ed inviata all'ufficio competente **insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.**

Allegato C

Dichiarazione da rendersi da parte delle persone fisiche, non iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R 28.12.2000 n. 445

Il sottoscritto,..... nato il
a (.....) e residente in.....(.....),
Via,
con riferimento al bando pubblicato dall'Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime per l'affidamento della gestione degli accessi, delle aree e delle strutture della Riserva dei Ciciu del Villar, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e nella consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni non veritiere e formazione ed uso di atti falsi,

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti professionali per l'accesso all'esercizio dell'attività e di procedere all'iscrizione presso il Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A entro la data di stipula del contratto.

In fede

luogo e data di sottoscrizione

Il Dichiarante

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la presente dichiarazione è sottoscritta ed inviata all'ufficio competente **insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.**

Allegato D

Dichiarazione da rendersi da parte di imprenditore già iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.:

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R 28.12.2000 n. 445

Il sottoscritto,..... nato il
a (.....) e residente in.....(.....),
Via,
in qualità di titolare/ legale rappresentante della società.....,
con sede in, via p. IVA
n.....,con riferimento al bando pubblicato dall'Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime per l'affidamento della gestione degli accessi, delle aree e delle strutture della Riserva dei Ciciu del Villar, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e nella consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni non veritiere e formazione ed uso di atti falsi,

DICHIARA

di essere iscritto presso il Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di con il seguente numero di iscrizione: in data:

in fede

luogo e data di sottoscrizione

Il Dichiarante

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la presente dichiarazione è sottoscritta ed inviata all'ufficio competente **insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.**

Allegato E

Fac simile di offerta

Il sottoscritto,.....nato il.....
A(.....) e residente in(.....),
Via.....,
in qualità di Titolare/legale rappresentante della società,
con sede in,via.....p. IVA n.
....., con riferimento al bando pubblicato dall'Ente di gestione Aree
Protette Alpi Marittime per l'affidamento della gestione degli accessi, delle aree e delle strutture della
Riserva dei Ciciu del Villar,

O F F R E

L'importo di Euro, (diconsi Euro/.....), quale
corrispettivo annuo per la gestione, al netto di I.V.A.

in fede

luogo e data di sottoscrizione

Il Dichiarante

Allegato F

Richiamo disposizioni legislative

Requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016

Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6, per uno dei seguenti reati:

(ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020, il subappaltatore non deve essere indicato in fase di gara)

(l'esclusione senza contraddittorio dell'offerente in base ai motivi di cui al presente articolo deve essere disapplicata in seguito a Corte di Giustizia della U.E., seconda sezione, 30 gennaio 2020, causa C-395/18, dove priva l'operatore economico offerente della possibilità di dimostrare, conformemente alla direttiva, la propria affidabilità malgrado l'esistenza di una violazione compiuta da uno dei suoi subappaltatori)

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. *(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)*

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. *(comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera b), della legge n. 120 del 2020)*

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6, qualora:

(il riferimento ai subappaltatori non trova applicazione fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, e dell'art. 13, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 183 del 2020)

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

(lettera così sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)

[b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;]

(lettera così sostituita dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 1° settembre 2021)

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

(lettera c) sostituita dalle lettere c), c-bis) e c-ter) dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019)

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

(si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC)

(lettera introdotta dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è: *(comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)*

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso. *(comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)*

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai

sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
(si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC)

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.